ORDINAMENTO DELLE CARRIERE DI CONCETTO, ESECUTIVA, DI DATTILOGRAFIA ED AUSILIARIA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

Art. 46

Norme in materia di trattamento economico

Al personale cui si riferisce la presente legge, in servizio presso l'Avvocatura dello Stato alla data di entrata in vigore della legge stessa, e' attribuito, con decorrenza dalla stessa data, un assegno personale pensionabile non riassorbibile, pari a quattro aumenti periodici biennali nella misura del 2,50 per cento ciascuno dello stipendio iniziale nella qualifica di appartenenza alla data medesima.

Versione in vigore dal 31 maggio 1964, non più in vigore dal 25 novembre 1973 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ordinamento delle carriere di concetto, esecutiva, di dattilografia ed ausiliaria dell'Avvocatura dello Stato
Estremi	Legge 5 aprile 1964, n. 284
Titolo	VII — Disposizioni transitorie e finali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 1964

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ordinamento-delle-carriere-di-concetto-esecutiva-di-dattilografia-ed/art-46-norme-in-materia-di-trattamento-economico/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it